



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Avvocatura Comunale n° 49 del 21/05/2018

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: SENTENZA N. 2240/17 SU RICORSO R.G. 1241/2017 TAR CATANIA. SIG. BELLAERA FABIO / COMUNE DI RAGUSA. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.**

Il Redattore: Canzonieri Giovanni

### Premesso che

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017 – 2019 ed il Bilancio 2017 – 2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017 – 2019;

che il Nuovo Regolamento di Contabilità del Comune di Ragusa, approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 24.03.2017, adottato con riferimento all'art. 153 del T.U.E.L.S. del D.Lgs. 267/2000, ha disciplinato l'ordinamento finanziario e contabile dell'Ente, in conformità al D.Lgs. 118/11.

che il D.Lgs n. 118 del 23/6/2011 ha dettato i nuovi principi contabili, introducendo i criteri di competenza finanziaria potenziata, in base la quale il diritto di credito è registrato nelle scritture contabili quando nasce l'obbligazione certa liquida ed esigibile ed è imputato nell'esercizio in cui viene a scadenza.

**Visto** in particolare l'allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011, punto 3.3 “sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale. Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota all'avanzo di amministrazione”.

**Visto** l'art. 179, del D.Lgs.267/2000, comma 2 “L'accertamento delle entrate avviene distinguendo le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

*118, e successive modificazioni, seguendo le seguenti disposizioni....: d) “per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile. mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici, salvo i casi, tassativamente previsti nel principio applicato della contabilità finanziaria, per cui e' previsto l'accertamento per cassa”;*

**Considerato** che con sentenza 2240/2017 del 27.09.2017 sul ricorso R.G. 1241/2017, il TAR Catania rigettava il ricorso introdotto dal sig., Bellaera Fabio contro il Comune di Ragusa, per l'annullamento della determina dirigenziale n. 743 del 09.05.2017 del Settore VI del Comune di Ragusa, relativa ad una “manifestazione di interesse” per il conferimento di un “incarico per un anno di direttore per l'esecuzione del contratto di servizio di igiene urbana in corso di affidamento”, e condannava parte ricorrente alle spese di giudizio che venivano liquidare in €. 2.000,00, oltre accessori di legge;

**Che** con nota pr. 132254 del 12.12.2017 l'avv. Sergio Boncoraglio, difensore del Comune di Ragusa nel giudizio *de qua*, chiedeva al sig. Bellaera Fabio, con pec indirizzata all'avv. Alessandra Leonardi, la corresponsione della somma complessiva di €. 2.776,00 derivante dalla sentenza in oggetto e così distinta: €. 2.000,00 per onorario, €. 300,00 per spese generali ed €. 476,00 per oneri riflessi;

**VISTO** il Regolamento dell'Avvocatura comunale approvato, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 24.6.2014 n. 90 come sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, con deliberazione della G.M. del 26 gennaio 2016 n. 48, relativo alla disciplina di erogazione dei compensi professionali che forma parte integrante e sostanziale del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**VISTI** gli artt. 12 e seguenti del succitato regolamento dell'Avvocatura Comunale che disciplinano il riconoscimento dei compensi professionali ed il procedimento di liquidazione degli onorari in favore degli avvocati con rapporto di lavoro dipendente presso l'Avvocatura del Comune, iscritti nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati con esercizio limitato agli affari del Comune di Ragusa;

**Attteso** che occorre procedere, pertanto, all'accertamento delle entrate di competenza del Settore I – Avvocatura anno 2018, al cap 340.8 “Spese legali per cause espletate dagli avvocati del Comune di Ragusa”; cod. bilancio 3.05.02.04.001, per l'importo di €. 2.776,00, con decorrenza 2018, e impegnare la somma di €. 2.776,00 comprensiva di oneri riflessi oltre ad €. 165,93 per IRAP, per un totale complessivo di €. 2.941,93, ai cap 1042.0, 1042.1, 1042.5, da liquidare con successiva determinazione all'avvocato interno che ha difeso l'Ente nel giudizio in oggetto, in conformità agli artt. 12 e seguenti del succitato regolamento dell'Avvocatura Comunale che disciplinano il riconoscimento dei compensi professionali ed il procedimento di liquidazione degli onorari in favore degli avvocati con rapporto di lavoro dipendente presso l'Avvocatura del Comune, iscritti nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati con esercizio limitato agli affari del Comune di Ragusa;

**Ritenuto** prudentiale, in considerazione della natura del credito e della conseguente valutazione del rischio di mancata esazione, determinare l'importo da accantonare applicando al credito in questione i criteri di carattere generale definiti dall'Ente per l'anno in corso in attuazione della vigente normativa in materia di accantonamento fondo crediti di dubbia esigibilità per le entrate appartenenti alla stessa tipologia di bilancio, nella quale rientra la classificazione del credito per il quale si procede all'accertamento con il presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 163, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. enti locali): “*nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti*

*giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”;*

**DATO ATTO** che operando in gestione provvisoria, la suddetta spesa rientra nei casi previsti dall'art. 163, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. Enti locali) e specificatamente tra le spese derivanti da provvedimento giurisdizionale esecutivo;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”;

**VISTO** il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

**DATO ATTO** che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

**Visto** l'art. 47 del vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di Organizzazione degli Ufficio e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di accertare in entrata ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, la somma di €. 2.776,00, in esecuzione della sentenza n. 2240/2017 del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania del 27.09.2017, sul ricorso R.G. 1241/2017 sig. Bellaera Fabio / Comune di Ragusa, al cap. 340.8 cod. bilancio 3.05.02.04.001, PEG 2018, esigibilità 2018;

2) di accantonare la quota del Fondo crediti di Dubbia Esigibilità, applicando al credito i criteri di carattere generale definiti dall'Ente per l'anno in corso, in attuazione alla vigente normativa in materia di accantonamento fondo di dubbia esigibilità per i crediti appartenenti alla stessa tipologia di entrata, nella quale rientra la classificazione del credito per il quale si procede all'accertamento con il presente provvedimento;

3) di riconoscere all'avv. Sergio Boncoraglio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, commi 3 e 6, del D.L. 24.6.2014 n. 90, come sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n.114, il seguente compenso professionale pari ad €. 2.776,00 relativo alla sentenza n. 2240/2017 del TAR di Catania del 27.09.2017, favorevole al Comune, con condanna alle spese della controparte, comprensivo di oneri riflessi e oltre IRAP per €. 165,93 come per legge, per un totale complessivo di €. 2.941,93, in conformità agli artt. 12 e seguenti del succitato regolamento dell'Avvocatura Comunale che disciplinano il riconoscimento dei compensi professionali ed il procedimento di liquidazione degli onorari in favore degli avvocati con rapporto di lavoro dipendente presso l'Avvocatura del Comune;

4) di impegnare la superiore somma di €. 2.941,93 ai seguenti capitoli:

- quanto da €. 1.952,08 al cap. 1042.0 "Compensi Avvocatura condanna di controparte", bilancio 2018, codice bilancio 01.11-1.01.01.01.004, PEG 2018, scadenza impegno 2018;

- quanto ad €. 823,92 per oneri riflessi al cap. 1042,1 "Oneri riflessi su Compenso Avvocatura condanna di controparte", bilancio 2018, codice bilancio 01.11-1.01.02.01.001, PEG 2018, scadenza impegno 2018;
- quanto ad €. 165,93 per IRAP al cap. 1042,5 "IRAP su Compenso Avvocatura condanna di controparte", bilancio 2018, codice bilancio 01.11-1.02.01.01.001, PEG 2018, scadenza impegno 2018;

5) dare atto che operando in gestione provvisoria, la suddetta spesa rientra nei casi previsti dall'art. 163, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. Enti locali) e specificatamente tra le spese derivanti da provvedimento giurisdizionale esecutivo;

6) dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;

7) demandare al dirigente del Settore I tutti gli atti gestionali conseguenti.

---

Ragusa, 30/05/2018

Dirigente  
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*